

Dott. Raffaele Moschen  
Dott. Marco Ghidotti  
Dott. Sergio Maiorana  
Dott. Lorenzo Ruggieri  
Dott. Alberto Arzuffi  
Dott. Nicola Saba  
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico  
Rag. Dino Bellini  
Dott. Francesca Galizzi  
Dott. Nicholas Feliciani  
Dott. Manuela Saba  
Dott. Cristina Gabbiadini  
Dott. Giovanna Consonni  
Dott. Graziano Dallagrassa  
Dott. Daniele Sozzi  
Dott. Marco Cefis

**CIRCOLARE DI STUDIO**

**A TUTTI I CLIENTI**

**A MEZZO E-MAIL**

**Circolare n. 4 del 21 marzo 2022**

**Oggetto: CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO MILLE PROROGHE” DEL “DECRETO ENERGIA” E ALTRE NOVITA’ D’INTERESSE**

Si informano i clienti di studio che con legge 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata sulla G.U n. 49 del 28 febbraio 2022) è stato convertito il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (il c.d. “Decreto Milleproroghe”).

Inoltre si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 01 marzo 2022 n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (il c.d. “Decreto energia”).

Di seguito viene fornita una illustrazione delle novità più rilevanti contenute nei citati provvedimenti, oltre ad ulteriori novità ritenute d’interesse in tema di fatture emesse a seguito di ricezione di dichiarazione d’intento:

1.	DISPOSIZIONI PREVISTE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO MILLEPROROGHE” .....	2
1.1.	PROROGA DEL TERMINE PER POTER TENERE LE ASSEMBLEE A DISTANZA.....	2
1.2.	DISPOSIZIONI IN TEMA DI PERDITE DEL CAPITALE SOCIALE .....	2
1.3.	NOVITA’ IN MERITO ALL’ESTENSIONE AI BILANCI 2021 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI.....	3
1.4.	PROROGA NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2023 .....	4

1.5. PROROGA DEL TERMINE “LUNGO” IN TEMA DI CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI.....	4
2. DISPOSIZIONI PREVISTE DAL “DECRETO ENERGIA” .....	5
2.1. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI .....	5
3. ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI DI INTERESSE .....	6
3.1. NOVITA’ IN TEMA DI FATTURE EMESSE A SEGUITO DI RICEZIONE DI DICHIARAZIONE D’INTENTO.....	6

## 1. DISPOSIZIONI PREVISTE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO MILLEPROROGHE”

---

### 1.1. PROROGA DEL TERMINE PER POTER TENERE LE ASSEMBLEE A DISTANZA

---

*Art. 3, comma 1 L. 15/2022*

L’art. 3 comma 1 della Legge 15/2022 conferma la modifica dell’art. 106 del D.L. 18/2020<sup>1</sup> e **pertanto le assemblee delle società potranno tenersi, fino al prossimo 31 luglio 2022, “a distanza”**, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo presidente e il segretario o il notaio indipendentemente da quanto stabilito nello statuto sociale. Stante l’assenza di specifiche indicazioni si ritiene che tale meccanismo possa applicarsi anche alle riunioni degli altri organi sociali (Consiglio d’amministrazione, Collegio sindacale etc.).

**Si precisa che la proroga in commento non contiene, nemmeno in sede di conversione, una disposizione che consenta – come accaduto per i bilanci al 31 dicembre 2020 – la possibilità di rinviare l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio**; si rammenta che – salvo nuovi interventi legislativi – si potrà eventualmente usufruire delle possibilità di rinvio nel maggior termine solo se ricorrono le particolari condizioni previste dallo statuto e dai citati art. 2364 secondo comma e 2478-bis del codice civile.

**Pertanto il termine ordinario di approvazione del bilancio d’esercizio 2021 resta al momento fissato al 30 aprile 2022 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).**

### 1.2. DISPOSIZIONI IN TEMA DI PERDITE DEL CAPITALE SOCIALE

---

*Art. 3, comma 1-ter L. 15/2022*

L’art. 3 comma 1-ter della Legge 15/2022, introdotto in sede di conversione, **proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il regime di sospensione di alcuni obblighi previsti dal codice civile in caso di perdita del capitale sociale.**

L’articolo in esame ha infatti modificato l’articolo 6, comma 1 del D.L. 23/2020 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla L. 40/2020 sostituendo le parole “31 dicembre 2020” con le parole

---

<sup>1</sup> L’argomento in esame è stato già trattato al punto 6.2 della circolare di studio n. 1 del 10 gennaio 2022.

“31 dicembre 2021” e di fatto consentendo il rinvio delle perdite conseguite nel bilancio al 31 dicembre 2021 come era possibile deliberare per le perdite conseguite nel bilancio al 31 dicembre 2020<sup>2</sup>.

**In sostanza la disposizione fa riferimento alle perdite verificatesi “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”, e comporta la sospensione delle disposizioni del codice civile (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.4-6, 2482- ter, artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies) relative:**

- **al caso di perdite superiori al terzo del capitale senza incidere sul minimo legale, con l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti** e di ridurre il capitale se entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita;
- **al caso di perdite superiori al terzo che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, con l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e il contestuale aumento al di sopra del minimo**, o in alternativa per deliberare la trasformazione della società;
- **all’operatività della causa di scioglimento della società per riduzione al di sotto del minimo legale o perdita del capitale sociale in caso di mancata adozione degli opportuni provvedimenti.**

**Si precisa che se entro il quinto esercizio successivo** (ossia approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) **la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale anno dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate** (art. 2446, co.2 e 2482- bis, co.2, del codice civile) oppure adottare gli altri provvedimenti previsti dalle citate norme.

Si rammenta infine che le **perdite “sospese” devono essere distintamente indicate nella nota integrativa** con specificazione della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

### **1.3. NOVITA’ IN MERITO ALL’ESTENSIONE AI BILANCI 2021 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI**

*Art. 3 comma 5 quinquiesdecies L. 15/2022*

L’art. 1 comma 711 della Legge di Bilancio 2022 aveva disposto l’estensione, anche per il bilancio relativo all’esercizio 2021, della possibilità di effettuare la **sospensione degli ammortamenti**<sup>3</sup>. Si rammenta che tale disposizione di carattere eccezionale era stata prevista per l’esercizio 2020, dall’art. 60 comma 7-bis del D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), convertito nella Legge 126/2020, il quale prevedeva la **facoltà**, per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di non stanziare fino al 100% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

**La proroga della disposizione agevolativa disposta dalla legge di bilancio 2022 era applicabile solamente da quelle imprese che si erano già avvalse della sospensione integrale degli ammortamenti nell’esercizio 2020**; pertanto le imprese che avevano applicato nell’ultimo bilancio **una riduzione parziale ma non l’azzeramento** della quota annua di ammortamento o **che non avevano applicato la sospensione non potevano beneficiare della disposizione in esame** nel bilancio del successivo esercizio 2021.

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe l’art 3 comma 5 quinquiesdecies ha apportato **una nuova modifica** all’art. 60, comma 7-bis, DL n. 104/2020 a seguito della quale **tale possibilità è stata estesa a tutti i soggetti e pertanto opera nei confronti sia di coloro che hanno usufruito “al 100%” della sospensione dell’ammortamento 2020 sia di coloro che ne hanno usufruito in parte**

<sup>2</sup> Vedasi il punto 5.2 della circolare di studio n. 1 dell’8 gennaio 2021

<sup>3</sup> L’argomento in esame è stato già trattato al punto 2.3 della circolare di studio n. 1 del 10 gennaio 2022.

**effettuando, anche solo parzialmente, l'ammortamento 2020.**

Si rammenta infine che:

- l'eventuale sospensione degli ammortamenti **non pregiudica la possibilità di dedurre fiscalmente gli ammortamenti** non imputati in bilancio operando una variazione fiscale in diminuzione dal reddito imponibile;
- qualora si benefici della sospensione degli ammortamenti è necessario motivare la scelta effettuata e **indicare in nota integrativa le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati;**
- la normativa prevede, dal punto di vista contabile, che **in caso di sospensione degli ammortamenti sia necessaria la costituzione di una riserva indisponibile**, d'importo pari alla quota di ammortamenti sospesi, la quale potrà essere liberata nel momento della ripresa a conto economico delle quote stesse. Tale riserva dovrà essere classificata nel patrimonio netto tra le "Altre riserve" di cui alla sottoclasse A-VI).

**1.4. PROROGA NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2023**

---

*Art. 3 comma 6 septies L.15/2022*

Si rammenta che l'articolo 18 comma 1, lettera a) del D.L. 124/2019 aveva modificato l'art. 49 co. 3-bis D.Lgs. 231/2007, ed aveva **previsto un abbassamento della precedente soglia di euro 3.000,00 per l'utilizzo del denaro contante nel pagamento delle transazioni**<sup>4</sup>:

- **al valore di euro 2.000,00 a decorrere dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021;**
- **al valore di euro 1.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2022.**

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 erano vietati tutti quei pagamenti di beni o servizi effettuati per il tramite di denaro contante o libretti di deposito postali o bancari al portatore o titoli al portatore, in qualsiasi valuta essi siano, e a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), se **d'importo pari o superiore a 1.000,00 euro**, anche quando effettuati con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati<sup>5</sup>.

In sede di conversione del "decreto milleproroghe" l'art. 3 comma 6 septies ha nuovamente modificato l'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, disponendo **lo slittamento del predetto termine per l'utilizzo del denaro contante con limite di euro 1.000,00 al 1° gennaio 2023.**

**Pertanto è stata ripristinata la precedente soglia di euro 2.000,00 fino al 31 dicembre 2022.**

**1.5. PROROGA DEL TERMINE "LUNGO" IN TEMA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

---

*Art. 3 quater L. 15/2022*

Con riferimento **alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**<sup>6</sup> in sede di

---

<sup>4</sup> L'argomento in esame è stato già trattato al punto 6.2 della circolare di studio n. 1 del 10 gennaio 2022.

<sup>5</sup> Si rammenta che secondo quanto stabilito nelle "definizioni" del D.Lgs. 231/2007 per operazione frazionata si intende "un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

<sup>6</sup> L'argomento in esame è già stato trattato al punto 14 della circolare di studio n. 1 del 10 gennaio 2020, al punto 1.2 della circolare di studio n. 1 dell'08 gennaio 2021 e al punto 1.1 della circolare di studio n. 1 del 10 gennaio 2022.

conversione del decreto in esame **l'art. 3 quater ha prorogato il termine "lungo" del 30 giugno 2022** entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali "ordinari" e "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016, **in presenza dell'ordine accettato dal fornitore e del versamento di un acconto pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2021, al fine di usufruire del credito d'imposta rispettivamente della misura del 10% e del 50%** previsto dall'art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) **differendolo al 31 dicembre 2022.**

## **2. DISPOSIZIONI PREVISTE DAL "DECRETO ENERGIA"**

---

### **2.1. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI**

---

*Art. 29 DL 17/2022*

L'art. 29 del DL 17/2022 (c.d. "Decreto Energia") **ha disposto la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.**

Dopo molti anni di proroghe<sup>7</sup> **la Legge di bilancio 2022 non aveva previsto la possibilità di rideterminare anche nel corrente anno il valore dei terreni e delle partecipazioni in società quotate.**

Ora l'articolo in esame ha previsto la possibilità di **rideterminare il valore del costo di acquisto al 1° gennaio 2022** di:

- **terreni agricoli e edificabili** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto superficie ed enfiteusi da parte di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e associazioni professionali;
- **partecipazioni non quotate in mercati regolamentati**, possedute a titolo di proprietà/ usufrutto da parte di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e associazioni professionali.

Si precisa che **il termine entro il quale provvedere alla redazione ed asseverazione della perizia giurata di stima da parte di un professionista abilitato è fissato al 15 giugno 2022 (non più al 30 giugno come accadeva generalmente in passato).**

Con la riapertura in commento resta confermata **un'unica l'aliquota** per l'affrancamento della rivalutazione sia dei terreni che delle partecipazioni (qualificate e non) ma **con incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dall'11% dell'ultima edizione al 14%.**

Si rammenta che l'imposta può essere pagata:

- in un'unica soluzione;
- in tre rate annue di pari importo (con scadenza 15 giugno 2022, 15 giugno 2023, 15 giugno 2024).

**Sulla seconda e la terza sono dovute gli interessi nella misura del 3%.**

Come per le precedenti edizioni, resta comunque la possibilità di scomputare l'imposta sostitutiva pagata in occasione di precedenti rivalutazioni.

Si rammenta infine che in caso di cessione delle partecipazioni e dei terreni rivalutati **l'eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione viene determinata quale differenza tra il corrispettivo incassato ed il valore rideterminato ed assoggettato ad imposta sostitutiva.**

---

<sup>7</sup> Vedasi ultima proroga commentata al punto 5.2 della circolare di studio n. 1 dell'8 gennaio 2021

### 3. ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI DI INTERESSE

---

#### 3.1. NOVITA' IN TEMA DI FATTURE EMESSE A SEGUITO DI RICEZIONE DI DICHIARAZIONE D'INTENTO

---

*Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28.10.2021*

L'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento del 28 ottobre 2021 ha definito le nuove modalità di emissione, con effetto decorrente dal 1° gennaio 2022, delle fatture elettroniche emesse, a seguito di ricezione di dichiarazione d'intento, nei confronti degli esportatori abituali per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72.

In particolare si evidenzia che dal corrente anno nella fattura è obbligatorio riportare:

- nel campo **"Natura" il codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"**;
- **il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** inviata all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre e da una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla precedente dal segno "-" o dal segno "/".

Stante quanto sopra il fornitore dell'esportatore abituale al momento dell'emissione della fattura elettronica dovrà compilare il blocco "Altri dati gestionali" per ogni dichiarazione d'intento, indicando:

- a campo **"Tipo dato" la dicitura "INTENTO"**;
- a campo **"Riferimento testo" il numero di protocollo** (prima e seconda parte separate dal segno "-" o dal segno "/");
- a campo **"Riferimento data" la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia** contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

\* \* \*

Lo Studio è a Vostra disposizione per gli opportuni chiarimenti.

Studio Moschen & Associati

